

Prot.

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio
Servizio motorizzazione civile regionale
Ambito territoriale di

**DICHIARAZIONE RELATIVA AL REQUISITO DI STABILIMENTO
PER LE IMPRESE GIÀ ISCRITTE AL REN**

(Art. 11, paragrafo 1, del Reg. (CE) 1071/2009 come modificato dal Reg. (UE) 2020/1055)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000)

ATTENZIONE: questo modulo contiene delle **autocertificazioni** rese ai sensi degli **artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000** (Testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle **sanzioni penali e amministrative** previste nel caso di **dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità, nonché della decadenza dai benefici** conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (**artt. 75 e 76, d.P.R. n. 445/2000**). Il sottoscritto dichiara altresì di fornire i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che codesta **Amministrazione procederà ai controlli** previsti dal d.P.R. n. 445/2000, **art. 71**.

il/la sottoscritto/a

Codice fiscale in qualità di titolare legale rappresentante

dell'impresa

oppure

della cooperativa/consorzio

con sede legale in Prov.

indirizzo C.A.P.

C.F./P.Iva

iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di:
 con n. rea

in data

pec

e mail

tel./cell.

iscritta all'Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi di con n.

e codice meccanografico n. ,

DICHIARA (1)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà' (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000)

- Che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale (REN) al n. .
- Di disporre di un locale / di locali ad uso ufficio a titolo (2) di ubicati al seguente indirizzo .
- In quanto *impresa individuale*, di avere sede presso la propria residenza anagrafica.
- Nel caso, rispettivamente, di *società in accomandita semplice e di società in nome collettivo*, di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 47 del codice civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso la residenza

anagrafica propria / del socio accomandatario / del socio amministratore

residente a

in

Nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale, di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 47 del codice civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso la residenza anagrafica propria in quanto unico socio / del socio amministratore e unico proprietario

residente a in

Che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa con sede a

in iscritto/a

nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. e rispondente alle condizioni di cui all'art. 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99, presso il/la quale ai sensi dell'articolo 47 del codice civile, ai fini del requisito di stabilimento, elegge domicilio.

Di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), b) e c)¹, del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità,

- presso con sede a in

- nonché presso (3) con sede a in

- presso il consorzio /la cooperativa con sede a in

iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. cui la propria impresa è associata.

Di far conservare la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e lettera e)¹ del sopra citato decreto dirigenziale

- presso (4) con sede a in

- presso il consorzio/la cooperativa con sede a in

iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. cui la propria impresa è associata.

Si impegna ad organizzare l'attività della flotta dei veicoli a disposizione in modo da garantire che tali veicoli, utilizzati nel trasporto internazionale, ritornino ad una delle sedi dell'attività localizzate nello Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza.

Di aver intenzione di immettere in circolazione n. autoveicoli per l'esercizio della professione di trasportatore su strada posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo consentito dalla normativa nazionale.

Che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli, per cui il requisito di cui all'articolo 1, lettera b)¹ del sopra citato decreto dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in circolazione delle imprese associate.

Di svolgere in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività commerciali ed amministrative nei locali a vario titolo citati e gestisce in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli in sua disponibilità con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di stabilimento.

Si impegna affinché il volume delle operazioni di trasporto correttamente effettuate sia proporzionato al numero di veicoli a disposizione e di conducenti utilizzati, secondo parametri da fissare con apposita normativa

oppure

Dichiaro di essere titolare dell'autorizzazione generale in corso di validità n. del , rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 in materia di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

Che pertanto, ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e del decreto dirigenziale prot. n. 145 del 8 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, **l'impresa / il consorzio / la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui all'art. 5 del Reg. (CE) n. 1071/2009, come modificato dal Reg. (UE) 2020/1055.**

CHIEDE inoltre

il rilascio del **certificato attestante l'iscrizione al REN**

(in tal caso occorre provvedere al pagamento dell'imposta di bollo – cfr. circolare MIMS prot. n. 16287 del 7 novembre 2022).

Si impegna a comunicare a codesto Ufficio della Motorizzazione, entro trenta (30) giorni dal loro verificarsi, eventuali variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del citato decreto dirigenziale.

Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. I dati acquisiti sono trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa è consultabile sul sito web della Regione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/allegati/InformativaPrivacy.pdf>

LUOGO E DATA

FIRMA*

(*) La firma di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l'istanza può anche essere consegnata a mano dall'interessato o da terzi delegati ovvero spedita via PEC o per mezzo del sistema postale già sottoscritta, accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto del sottoscrittore (art. 38 d.P.R. n. 445/2000).

La sottoscrizione vale anche per avvenuta presa visione dell'informativa privacy di cui al Reg. 2016/679/UE.

Note

(1) *Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono.*

(2) *Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due casi gli estremi di registrazione del relativo contratto, nonché la data di decorrenza.*

(3) *Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale.*

(4) *Indicare, ove ricorra il caso, l'Associazione di categoria del trasporto stradale o l'impresa di consulenza automobilistica o il consorzio/cooperativa cui l'impresa è associata.*

¹ Articoli 1 e 2 del Decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità:

"Articolo 1 - Oggetto

1. Il requisito di stabilimento, di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 e di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi se rispettano le seguenti condizioni:

a) fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla sede civilistica principale o secondaria, dispongono di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano;

b) una volta concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada per conto di terzi, dispongono a idoneo titolo, in base alle disposizioni vigenti, di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1071/2009;

c) svolgono in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano."

Articolo 2- Caratteristiche del requisito e dimostrazione:

1. La condizione di cui all'art. 1, lettera a), è dimostrata e mantenuta:

a) per tutte le imprese, nonché per i consorzi e le cooperative iscritte alla sezione speciale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, con la disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato, purché, in questi ultimi due casi, tramite contratto regolarmente registrato;

b) in alternativa alla lettera a), presso la residenza anagrafica italiana del titolare per le imprese individuali, mentre per le società di persone, esclusivamente ai fini del possesso del requisito di stabilimento, con l'elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, presso la residenza anagrafica italiana di un legale rappresentante. Agli stessi fini, la medesima elezione di domicilio, presso la residenza anagrafica italiana di un amministratore, può essere fatta per le società a responsabilità limitata unipersonali se tale amministratore sia anche l'unico socio. Inoltre, un'impresa di trasporto su strada di cose associata ai consorzi o alle cooperative iscritte alla sezione speciale dell'Albo citata alla lettera a) che precede, può eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, ai fini del requisito di stabilimento di cui alla presente lettera, presso il consorzio o la cooperativa purché rispondano alle condizioni di cui all'art. 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e confermino tale elezione di domicilio attraverso il modello allegato B di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo.

2. Presso la sede di cui al comma 1 sono conservati, a disposizione dell'Autorità competente individuata ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 25 novembre 2011, i seguenti documenti principali:

a) i documenti contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui conservazione è prevista dalla normativa vigente;

b) i documenti fiscali relativi all'assolvimento delle imposte dirette e dell'IVA (registri delle fatture emesse e registri delle fatture di acquisto nonché, per le imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati ai viaggiatori);

c) i documenti di gestione del personale e, in particolare, quelli relativi ai lavoratori subordinati, quali, ad esempio, il libro unico;

d) i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, quali, ad esempio, i fogli di registrazione giornalieri del cronotachigrafo analogico degli autoveicoli in disponibilità, o i supporti informatici delle registrazioni delle carte tachigrafiche del tachigrafo digitale;

e) i documenti di trasporto, quali, ad esempio, l'originale della licenza comunitaria, sempre che l'impresa ne sia titolare, e, per le sole imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti di controllo relativi ai servizi occasionali in ambito comunitario;

f) qualsiasi altra documentazione cui l'Autorità competente debba poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) 1071/2009.

3. Fermo il possesso dei locali nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 può essere conservata anche presso la sede di un domiciliatario fiscale, mentre quella di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma può essere conservata anche, a titolo gratuito, presso la sede, anche periferica, di un'associazione nazionale di categoria delle imprese di trasporto su strada di persone o di un'associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose presente nel Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, ovvero anche presso la sede di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Le imprese di trasporto su strada di cose appartenenti ad un consorzio o a una cooperativa iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, possono far conservare la documentazione di cui alle lettere a), b) e c), nonché quelle di cui alle lettere d) ed e), del precedente comma 2 dal consorzio o dalla cooperativa di appartenenza, e in tal caso il consorzio o la cooperativa rendono la dichiarazione prevista nell'allegato B di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo. Ove il consorzio o la cooperativa menzionati conservino presso un domiciliatario fiscale la propria documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, non possono essere a loro volta domiciliatari della stessa documentazione delle imprese consorziate od associate, né far conservare dal proprio domiciliatario fiscale la documentazione delle imprese consorziate o associate. La dimostrazione di quanto previsto alle lettere a) o b) del comma 1 del presente articolo, è effettuata dal rappresentante legale dell'impresa, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità all'allegato A al presente decreto. Nei casi descritti nel primo e secondo periodo del presente comma, il soggetto che rende la dichiarazione di cui all'allegato A deve inserire nella stessa l'esatta individuazione del domiciliatario, con l'indicazione della documentazione dallo stesso conservata.

4. La condizione di cui all'art. 1, lettera b), è dimostrata con l'aver immesso in circolazione o con l'immissione in circolazione di uno o più autoveicoli, ai sensi dell'art. 9, commi 9, 10 e 12, del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per l'esercizio dell'autotrasporto su strada per conto di terzi, ed è mantenuta con il permanere nella disponibilità, sempre ai sensi delle disposizioni vigenti, comprese quelle di accesso al mercato, di uno o più autoveicoli. Nel caso di consorzi o cooperative iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, privi di autoveicoli in disponibilità, la condizione di cui all'art. 1, lettera b), è dimostrata attraverso gli autoveicoli immessi in circolazione dalle imprese consorziate o associate.

5. La condizione di cui all'art. 1, lettera c), è soddisfatta se l'impresa di trasporto su strada, ovvero il consorzio o la cooperativa iscritti alla sezione speciale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1, comma quarto, della legge n. 298/1974, possiede, negli stessi modi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la sede operativa dove viene svolta in maniera efficace e continuativa l'attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità, riconosciuta come officina interna ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558; tale sede operativa può fare parte della sede effettiva e stabile di cui all'art. 1, lettera a). La condizione di cui al periodo precedente è dimostrata dal rappresentante legale dell'impresa mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con l'allegato A. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, la sede operativa può essere individuata formalmente presso una officina di riparazioni esterna, esercente regolarmente l'attività, ai sensi della legge 2 maggio del 1992, n. 122, almeno per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, sempre attraverso la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente. Inoltre, per un'impresa di trasporto su strada di cose associata ai consorzi o alle cooperative di cui al primo periodo la sede operativa può essere indicata presso l'officina del consorzio o della cooperativa di appartenenza, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'impresa stessa e redatta secondo il modello allegato A al presente decreto, nonché dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa, secondo il modello allegato B al presente decreto.

6. Qualora si verificano, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, modifiche del luogo e dei luoghi di stabilimento ovvero la cessazione del rapporto di conservazione della documentazione, ovvero ancora la cessazione di quello di manutenzione dei veicoli, l'impresa di trasporto su strada, nonché il consorzio o la cooperativa, provvedono a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio della motorizzazione civile competente per la sede principale. A tale fine, il rappresentante legale provvede nuovamente a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con quanto contenuto nell'allegato A, eventualmente corredata della dichiarazione di cui all'allegato B."

ALLEGATI:

- Copia fronte/retro del documento d'identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
- Copia fronte/retro del codice fiscale fronte/retro del dichiarante
- Copia del permesso o carta di soggiorno del dichiarante (solo per i cittadini extracomunitari)
- Atto di delega e copia fronte/retro del documento di identità o di riconoscimento del delegato in corso di validità
- Marca da bollo € 16,00 per il certificato di iscrizione al REN (se richiesto)